

Federica Galloni

architetto

Senato della Repubblica

Commissione Permanente 7 (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Con nota Prot. 98/7 del 18 ottobre 2023 Il Presidente della Commissione sopracitata ha richiesto un contributo alla scrivente arch. Federica GALLONI avente ad oggetto eventuali osservazioni al disegno di legge n 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d'arte) .

Le considerazioni che seguono discendono dall'esperienza maturata dalla scrivente nel ruolo di Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (di seguito DGABAP) del MIC fino alla data del 1 luglio 2022, data del collocamento in quiescenza; si evidenzia che il presente contributo è stato richiesto in tempi strettissimi per consentire il prosieguo della procedura parlamentare pertanto verranno esaminati i punti essenziali con risposte di sintesi, ferma restando la disponibilità della scrivente a fornire alla Commissione eventuali chiarimenti e/o considerazioni suppletive.

La lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 10 del Codice per uniformare la data di anzianità dell'opera d'arte ai fini dell'applicazione della normativa sulla circolazione dei beni culturali, eliminando il regime ibrido il quale, attribuendo all'amministrazione un'ampia discrezionalità sulla valutazione dell'interesse culturale eccezionale, produce effetti in contrasto con lo spirito originario della norma che voleva limitare l'esercizio di tale potere in casi residuali ed eccezionali.

Il tema della discrezionalità sulle valutazioni espresse dalle Amministrazioni investe l'intero settore pubblico laddove la PA si trovi a dover decidere fra interessi contrapposti; nel caso di specie però il rango dell'interesse pubblico all'accrescimento del patrimonio culturale nazionale ha natura senz'altro prevalente rispetto a quello privato ancorché, nel caso di specie, l'applicazione della norma deve mantenere un carattere di eccezionalità'.

Ne' la sua applicazione può essere ristretta a beni aventi più di 70 anni i quali possono utilmente essere vincolati ai sensi di quanto già disposto dal citato art. 10 del Decreto Legislativo n. 42/2004 (di seguito Codice).

*Il carattere di eccezionalità deve necessariamente prescindere dal requisito temporale poiché deve essere possibile decretare un vincolo cd relazionale a beni aventi " un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico **eccezionale** per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione" indipendentemente dal requisito temporale.*

Infine e' opportuno evidenziare che il ricorso a tale dispositivo di legge nell'ambito della DGABAP e' stato davvero limitato si consideri che nel periodo 2021 primo semestre 2022, i vincoli decretati ai sensi dell'art. 10 c.3 lett d bis) del Codice sono stati solo quattro.

La lettera b) del comma 1 adegua a settanta anni, anziché a cinquanta anni, la data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene.

Non si ravvisano criticità alla modifica normativa proposta.

I numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 1 allineano la normativa nazionale alla disciplina europea di cui al regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all'esportazione di beni culturali. La citata normativa europea fissa delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene al di fuori del territorio dell'Unione europea; con le presenti disposizioni, pertanto, viene allineata anche la normativa nazionale ai fini dell'individuazione dei beni subordinati ad autorizzazione per l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica (ma comunque all'interno dell'Unione europea). Conseguentemente, con la lettera f) del comma 1 vengono aggiornate le soglie di valore delle cose indicate nell'allegato A, B, numeri da 2) a 5). Il numero 3) della lettera c) del comma 1 sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 65, comma 4-bis), del Codice.

Se l'intento del legislatore è quello di semplificare le procedure amministrative, la modifica normativa proposta, nel regime attuale di funzionamento degli Uffici Esportazione, comporterebbe invece un allungamento dei tempi procedurali anche nel regime sottosoglia visto che le dichiarazioni sono esaminate dai soli Uffici Esportazione mentre il regime autorizzativo richiede anche il passaggio obbligatorio alla Commissione Consultiva del Servizio IV della DGABAP. La legge n. 124/2017 ha consentito di godere di un regime più snello per le procedure attinenti un gran numero di categorie di beni e ciò non ha destato, almeno fino al termine del servizio della scrivente, alcun problema.

Si consideri al riguardo che da un'analisi delle richieste inserite sul sistema operativo (SUE) nel periodo 1 gennaio 2020 – 16 febbraio 2021 le richieste sono state ben 2584 inoltre con un carico di lavoro dei diversi Uffici fortemente sperequato che vede gli Uffici di Milano, Genova, Firenze, Bologna e Venezia particolarmente e costantemente gravati da un carico davvero oneroso.

La lettera d) del comma 1 modifica l'articolo 68, comma 3, del Codice, con l'obiettivo di fornire tempi certi al rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali. La normativa vigente prevede un termine di conclusione del procedimento pari a quaranta giorni; tuttavia, nell'esperienza pratica, tale termine risulta spesso disatteso, soprattutto quando sono richiesti pareri ad esperti esterni alla pubblica amministrazione. Si propone pertanto di aumentare il termine di conclusione del procedimento da quaranta a sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, con possibilità di una sospensione dello stesso per ulteriori trenta giorni, in modo da consentire ai competenti uffici di eseguire una corretta e approfondita istruttoria ma prevedendo, al contempo, la maturazione del silenzio assenso nel caso in cui il procedimento si protragga oltre il termine di legge.

L'interesse pubblico dell'Amministrazione resterebbe in ogni caso preservato dalla possibilità di esercitare i poteri di annullamento d'ufficio ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Il tema e' di particolare delicatezza e l'eventuale applicazione della norma non puo' prescindere dall'attuale organizzazione degli Uffici Esportazione nei quali la carenza di personale ed in particolare di profili di storico dell'arte e' divenuta emergenziale.

Il rischio e' quello di far uscire dall'Italia opere di inestimabile valore culturale e l'applicazione di quanto previsto dalla norma sull'autotutela diverrebbe di difficilissima applicazione una volta che il bene si trovasse all'estero. A giudizio di chi scrive la norma potra' eventualmente essere applicata solo quando la dotazione organica degli Uffici Esportazione sara' adeguata ai rispettivi compiti .

La lettera e) del comma 1 modifica l'articolo 72, comma 1, del Codice, correggendo un'incongruenza normativa, peraltro già risolta in via interpretativa dal Ministero della cultura, relativamente alla possibilità di far certificare l'avvenuta spedizione (CAS) e l'avvenuta importazione (CAI) non solo dei beni culturali soggetti ad autorizzazione preventiva all'esportazione (cioe' quelli di cui all'articolo 65, comma 3, del Codice) ma anche quelli non soggetti all'autorizzazione preventiva (cioe' quelli di cui all'articolo 65, comma 4, del Codice).

Non si ravvisano criticita' nell'applicazione della norma segnalando tuttavia che al livello interpretativo la Circolare n. 25 del 2022 della DGABAP, a firma della scrivente, ha già chiarito i termini della questione nel senso atteso dalla Commissione peraltro rispondendo anche ad una precisa istanza formulata dai partecipanti al Tavolo permanente per la circolazione delle opere d'arte, istituito con DM del 2/12/2021 e presieduto dalla scrivente fino alla data del collocamento in quiescenza.

All'articolo 3 si prevedono interventi di natura fiscale. Il 6 aprile 2022 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea la direttiva (UE) 2022/542. Attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva 2006/112/CE (cosiddetta «direttiva IVA »), questo testo legislativo ha previsto la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre nuove aliquote di IVA ridotte. Nella revisione delle aliquote che « mirano a salvaguardare il funzionamento del mercato interno e a evitare distorsioni della concorrenza » per la prima volta il Consiglio dell'Unione europea ha espressamente previsto « le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato » nell'elenco delle ventinove categorie dell'allegato III alla direttiva 2006/112/CE, tra le « cessioni e prestazioni di servizi che possono essere soggette alle aliquote ridotte » applicabili lungo tutta l'intera catena commerciale. Omissis.....

Rafforzare con l'aliquota ridotta questi beni culturali consentirebbe una loro maggiore fruizione e disseminazione e, naturalmente, un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti. È nell'interesse nazionale che la filiera dell'arte nella sua funzione culturale e di attrattore turistico ed economico possa dare maggiore forza e competitività all'Italia nel mondo.

In Italia oggi si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento alle cessioni effettuate dall'autore dell'opera oppure dai suoi eredi o legatari e alle importazioni di opere d'arte dall'estero. In tutti gli altri casi, ovvero in caso di cessione da soggetto diverso dall'autore o dai suoi eredi o legatari, il trasferimento di opere d'arte da parte di

soggetti sottoposti a IVA effettuato nel territorio dello Stato è soggetto all'aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 22 per cento sul prezzo di vendita.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di prevedere l'esenzione dall'IVA per le vendite fino a 20.000 euro di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

Non solo non si ravvisa alcuna criticità ma si auspica che tale norma possa trovare rapida applicazione favorendo così la promozione, la conoscenza degli artisti italiani moderni e contemporanei.

Arch. Federica GALLONI